



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 927/2022 R.G.,

promossa da

██████████ s.r.l. con Avv. █. █

PARTE ATTRICE

contro

██████████, con Avv. █. █

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per la odierna udienza, che devono intendersi qui richiamate

OGGETTO:
APPALTO: ALTRE
IPOTESI EX ART.
1655 E SS. CC (IVI
COMPRESA
L'AZIONE EX
1669CC)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

████/████ ottenuto dalla convenuta opposta sulla base del contratto di subappalto n. █████/████ sottoscritto tra le parti in data █████.

Ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 8 del contratto.

Parte convenuta opposta ha parimenti concluso per l'accoglimento della eccezione articolata dalla opponente.

sent.....

r.g...927 /2022

cron.....

rep.....



Alla luce del disposto della clausola di cui all'art. 8 del richiamato contratto, per il quale *"qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del presente contratto, sarà decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno dall'impresa, uno dal subappaltatore ed il terzo concordemente da entrambi, ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale di [REDACTED] su istanza della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale ed esperito secondo diritto e si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese e gli onorari. L'arbitrato avrà sede in [REDACTED]"*, sussiste l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri.

Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.

Tenuto conto dell'adesione della convenuta opposta alla eccezione, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

accoglie l'eccezione e dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Pisa, il 22/09/2022.

IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante

